

STATUTO

DELLA "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI"

ARTICOLO 1 - Denominazione e sede

E' costituita la "FONDAZIONE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI di TRANI", in breve "Fondazione ODCEC Trani".

La sede della Fondazione coincide con la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani (di seguito ODCEC Trani), attualmente in Trani, alla via Arcangelo Prologo n. 37.

La Fondazione potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione è un ente di diritto privato, non ha finalità di lucro, è apolitica e aconfessionale.

ARTICOLO 2 - Scopi

La Fondazione ha per oggetto:

a) la valorizzazione e la tutela della professione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale nelle materie oggetto della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, il tutto in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria.

A seguito dell'attuazione dell'art. 29, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 139/2005, la Fondazione recepisce le indicazioni di cui al regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio dell'ODCEC di Trani, quale soggetto terzo destinatario di apposito incarico ed effettivo realizzatore del programma formativo dell'ODCEC Trani.

A tal fine la Fondazione potrà:

- istituire e gestire una scuola di formazione, destinata ai giovani che intendono intraprendere la libera professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- istituire, tenere e gestire corsi di formazione, perfezionamento e di aggiornamento professionale e di orientamento alla professione per conto del Consiglio dell'ODCEC di Trani, sotto la responsabilità di quest'ultimo;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive, telematiche);
- promuovere e realizzare attività di studio e di ricerca scientifica e di realizzazione di una "biblioteca" scientifica, anche multimediale, attinente all'attività professionale del commercialista;

- sostenere l'attività di enti pubblici e privati che operano nel campo della formazione (post-universitaria, universitaria, scuola superiore) ed enti e associazioni di categoria nel campo degli studi economici, commerciali e tributari;
 - promuovere, finanziare ed organizzare convegni ed eventi in genere, nonché seminari di studio nei campi economico-giuridici e tributari di-rettamente e/o in collaborazione con altri soggetti persone fisiche e giuridiche;
 - istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, commerciali e tributarie; le borse saranno assegnate a persone meritevoli tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici ed accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà, un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione saranno esposte nella sede dell'ODCEC Trani per un periodo non inferiore a 15 giorni;
- b) prestare ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie, anche on line.
- in particolare la Fondazione fornirà servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'Estero. Con particolare riferimento alla mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, ci si adegua a quanto previsto con provvedimento del 4 novembre 2010 e alle eventuali modificazioni che interverranno sulla materia vigilata dal Ministero della Giustizia;
 - la Fondazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione, anche con riferimento alla formazione per la mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del Regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 come modificato dal DM 145/2011, ci si adegua a quanto previsto con provvedimento del 4 novembre 2010. Qualora previsto dalla normativa al momento vigente, la Fondazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro;

• inoltre la Fondazione potrà svolgere attività di studio, e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche ecc., al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la mediazione - conciliazione che tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, ivi compreso l'arbitrato;

c) prestare servizi che, direttamente o indirettamente, il Consiglio potrà ritenere utile per il raggiungimento dei fini istituzionali e per migliorare l'esercizio dell'attività svolta dall'iscritto all'Albo dell'ODCEC di Trani e/o per migliorare l'attività dell'Ordine, anche attraverso la creazione di soggetti giuridici senza fine di lucro e/o cooperative.

La Fondazione per perseguire i suoi scopi istituzionali potrà:

- assumere e gestire partecipazioni in società, enti non commerciali, fondazioni, aventi finalità che si rilevino strategiche, funzionali o strumentali per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;

- collegarsi con organizzazioni similari, enti pubblici e privati, associazioni sindacali di categoria, associazioni imprenditoriali e di lavoratori, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione e aggiornamento.

La Fondazione inoltre potrà compiere, purchè in maniera non prevalente ed unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e comunque senza finalità di collocamento nei confronti di terzi, le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie ritenute a tal fine utili o necessari; potrà, altresì, assumere prestiti e mutui anche ipotecari, sempre inerenti il raggiungimento dello scopo sociale.

Potrà, inoltre, assumere sia direttamente che indirettamente, sempre nei limiti di cui all'articolo 2361 c.c., interessenze e partecipazioni in altri enti e/o società, consorzi o imprese aventi oggetto affine o analogo.

ARTICOLO 3 - Albo dei Benemeriti

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa delibera del Consiglio, gli enti pubblici e privati, nonchè le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente al perseguimento dei fini istituzionali.

Anche le cancellazioni avvengono previa delibera del Consiglio.

Sono benemeriti di diritto coloro che finanziano durevolmente le iniziative della Fondazione.

ARTICOLO 4 - Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito:



- a) dalla dotazione iniziale versata e dai beni facenti parte della dotazione iniziale proveniente dal Fondatore così come indicato nell'atto costitutivo;
- b) dalle provvidenze finanziarie e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo, e da qualsiasi soggetto (pubblico e privato) con espressa finalità di incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione, deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- c) dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

ARTICOLO 5 - Entrate della Fondazione

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:

- a) dai proventi reddituali del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo;
- b) da ogni altra provvidenza finanziaria erogata da un qualsiasi soggetto (pubblico o privato) che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;
- c) dalle quote o contributi ordinari e straordinari del fondatore e dei sostenitori;
- d) dalle liberalità, legati, eredità, erogazioni e di ogni altro provento derivante dalle attività svolte, compresa quella di formazione e di mediazione.

ARTICOLO 6 - Fondatore

Assume lo status di "Fondatore" il Consiglio dell'ODCEC Trani.

ARTICOLO 7 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato dei Garanti;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono onorifiche e di servizio e pertanto non è previsto alcun compenso o indennità, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Potranno essere formati anche i seguenti organismi:

- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Comitato Borse di Studio;
- il Direttore;
- il Responsabile dell'Organismo di Conciliazione.

ARTICOLO 8 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono i consiglieri in carica del Consiglio dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio dell'ODCEC Trani è di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; il vice-presidente, il segretario e il tesoriere del Consiglio dell'Ordine sono di diritto rispettivamente vice-presidente, il segretario e il tesoriere della Fondazione.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, in relazione alle specifi-

che aree di intervento previste nell'oggetto sociale, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti esterni al Consiglio.

In assenza del segretario del consiglio, la sua funzione verrà svolta da un consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per il medesimo tempo in cui resta in carica il Consiglio dell'ODCEC di Trani e quindi la nomina e/o la scadenza o la decadenza di quest'ultimo comporta automaticamente la scadenza e/o la decadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Le dimissioni e/o la decadenza del consigliere dell'ODCEC eletto comporta l'automatica dimissione e/o decadenza dalla carica di consigliere della Fondazione; il subentrato consigliere dell'ODCEC diventa automaticamente consigliere della Fondazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il consigliere della Fondazione, pur mantenendo la carica di consigliere dell'ODCEC, si dimetta dalla carica assunta nella Fondazione, il consiglio non sarà integrato.

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà validamente in carica finchè resterà in carica la maggioranza dei consiglieri dell'ODCEC di Trani.

Comunque il Consiglio di Amministrazione rimarrà validamente in carica finchè sarà costituito dalla maggioranza dei consiglieri dell'ODCEC di Trani.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno, con preavviso scritto da inviare a mezzo lettera raccomandata a.r., fax, e-mail, pec, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza anche il giorno prima.

Esso è convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente od a richiesta di cinque consiglieri.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione. Il Consiglio, in particolare:

- a) ratifica gli atti adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- b) nomina il Comitato Tecnico Scientifico ed approva i piani di lavoro da esso eventualmente proposti;
- c) nomina il responsabile della conciliazione;
- d) delibera l'assunzione di personale e determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale medesimo ed i collaboratori;
- e) delibera l'acquisto, la vendita di immobili rientranti nel



patrimonio della Fondazione;

- f) accetta donazione ed eredità;
- g) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipulare dal Presidente e i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
- h) bandisce concorsi e borse di studio ed istituisce premi;
- i) approva il bilancio entro il 30 aprile di ciascun anno, corredato della relazione del consiglio e dell'organo di controllo, avendo cura che i proventi ed i beni attribuiti alla Fondazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del disponente;
- j) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione.

ARTICOLO 9 - Presidente

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il vice-presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 10 - Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da cinque componenti, eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra tutti coloro che hanno rivestito la carica di Presidente e/o vice-presidente dell'ODCEC di Trani, dell'Ordine dei dottori commercialisti e del Collegio dei ragionieri.

Il Comitato dei Garanti ha la funzione di dirimere qualsivoglia problematica insorta tra i vari organi della Fondazione o tra i componenti di uno stesso organo, nonchè dare, a richiesta degli stessi, un proprio giudizio di merito.

In fase di prima istituzione il Comitato dei Garanti è nominato dal Consiglio dell'Ordine tra tutti coloro che hanno rivestito la carica di Presidenti dell'Ordine dei dottori commercialisti e del Collegio dei ragionieri.

ARTICOLO 11 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico Scientifico, con funzioni consultive e propositive nelle specifiche aree di intervento della Fondazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un numero di componenti, compreso tra cinque e undici, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, docenti universitari e magistrati e dura in carica per il periodo da esso stabilito.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione

dei membri del Comitato in caso di dimissioni od impedimento degli stessi.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio medesimo.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta ogni semestre e può essere convocato dal suo Presidente o dal Presidente della Fondazione o dal Direttore della Fondazione, quando lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il vice-presidente, o loro delegati, il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere della Fondazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
- b) esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
- c) esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, degli studi, ricerche, progetti, e programmi previsti;
- d) esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

ARTICOLO 12 - Comitato Borse di Studio

Il Comitato Borse di Studio è costituito da tre componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i benemeriti, docenti universitari e consiglieri dell'Ordine.

Il Comitato Borse di Studio avrà la funzione consultiva e propositiva per tutto ciò che attiene all'istituzione, promozione, sovvenzione, valutazione ed assegnazione in materia di borse di studio e previsto dal presente Statuto.

ARTICOLO 13 - Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore della Fondazione, con durata in carica pari a quella del Consiglio che lo ha nominato, stabilendone il relativo compenso. Egli collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardante l'attività di formazione che dirige e ri-sponde del proprio operato al Consiglio medesimo.

ARTICOLO 14 - Responsabile dell'Organismo di Conciliazione

Il Consiglio di Amministrazione ai fini della mediazione adotta la migliore organizzazione possibile compatibile con le risorse finanziarie ed umane a disposizione, nominando il Responsabile dell'Organismo di Conciliazione, anche non consigliere, che dovrà operare nel rispetto delle direttive superiori, ed assegnando il personale della Fondazione alla relativa segreteria.

ARTICOLO 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il controllo legale e le funzioni di revisione sono affidate ad un organo collegiale o a un organo monocratico composto dai revisori pro-tempore dell'ODCEC di Trani, se ed in quanto esistenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto dagli stessi professionisti eletti dall'assemblea degli iscritti come Revisori dei Conti dell'ODCEC Trani.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Collegio dei Revisori dell'ODCEC Trani e quindi la nomina, la scadenza e la decadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina, la scadenza e la decadenza del Collegio dei Revisori della Fondazione.

La dimissione e/o la decadenza del revisore dell'ODCEC comporta l'automatica dimissione e/o decadenza dalla carica di revisore della Fondazione; il subentrato revisore dell'ODCEC diventa automaticamente revisore della Fondazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un revisore della Fondazione, pur mantenendo la carica di revisore dell'ODCEC, si dimetta dalla analoga carica assunta nella Fondazione, il collegio sarà integrato con i revisori supplenti dell'ODCEC.

L'organismo di controllo della Fondazione, in caso di successive rinunce, potrà continuare ad operare anche con un solo revisore in carica, mutando la propria composizione da organismo collegiale a organismo monocratico.

Il Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione sarà il Presidente del Collegio dei Revisori dell'ODCEC Trani.

I Revisori dei conti, su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

La carica di Revisore è assolutamente gratuita; ai Revisori spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Le funzioni del collegio dei revisori sono quelle previste per l'analogo organismo dell'ODCEC di Trani.

ARTICOLO 16 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale Il Tesoriere provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato al Consiglio per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a patrimonio nella misura non inferiore al 30% (trenta per

cento);

b) a riserve indivisibili;

c) ad ogni altra riserva compatibile con i fini istituzionali.

ARTICOLO 17 - Scioglimento

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno, entro i limiti del fondo in qualsiasi momento costituito, restituiti all'ODCEC Trani e per ogni di più destinati a borse di studio che verranno assegnate secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Andria, 21 febbraio 2013.

F.to: Antonio Soldani;

F.to: Tomaso Sinisi teste;

F.to: Rachele Chieppa teste;

F.to: Paolo Porziotta notaio

- segue sigillo -

Copia in conformità dell'originale scritto in
fogli, muniti tutti delle prescritte firme, ed Allegat
che si rilascia da me, Dott. Paolo Porziotta, Notaio
in ANDRIA per uso CONSENSO
Consta di DICIANNOVE pagine.

27 FEB. 2013

ANDRIA

